



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO – LEGGE 26 ottobre 2020 n.191

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visti i presupposti di necessità ed urgenza di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b) della Legge Costituzionale 15 dicembre 2005 n.183 e all'articolo 12 della Legge Qualificata 15 dicembre 2005 n.184 e precisamente:

- *la necessità e l'urgenza di adottare norme speciali per l'esercizio del diritto di voto per le elezioni dei Capitani di Castello e delle Giunte di Castello del 29 novembre 2020 conseguenti alla situazione da COVID-19;*

Vista la delibera del Congresso di Stato n.6 adottata nella seduta del 19 ottobre 2020;

Visti l'articolo 5, comma 2, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 9, comma 1, e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto-legge:

**NORME SPECIALI PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO PER LE
ELEZIONI DEI CAPITANI DI CASTELLO E DELLE GIUNTE DI CASTELLO
DEL 29 NOVEMBRE 2020 CONSEGUENTI ALLA SITUAZIONE
EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19**

Art. 1

(Diritto di voto)

1. In considerazione della situazione epidemiologica da COVID-19 ed al fine di assicurare il pieno esercizio del diritto di voto nelle elezioni dei Capitani di Castello e delle Giunte del 29 novembre 2020, gli elettori affetti da COVID-19 o che si trovano in isolamento domiciliare o quarantena, siano essi ricoverati presso l'Ospedale di Stato che al loro domicilio, sono ammessi al voto tramite personale medico-sanitario appositamente formato, facente parte del Seggio Speciale dell'Ospedale di Stato di cui all'articolo 22, comma 3, della Legge 6 gennaio 1996 n.6 e successive modifiche, nella composizione definita all'articolo 3.

Art. 2

(Manifestazione della volontà di voto)

1. L'ammissione al voto degli elettori di cui all'articolo 1, che si trovano al proprio domicilio, avviene su espressa domanda. A tal fine, l'interessato deve far pervenire la richiesta, dal 18 novembre 2020 e non oltre il 24 novembre 2020, utilizzando l'apposito modulo disponibile sul sito www.elezioni.sm e inoltrarlo via mail all'indirizzo seggiocovid@iss.sm del Dipartimento

Prevenzione ISS con allegata copia del documento di riconoscimento e del certificato elettorale ricevuto. In alternativa tale richiesta può essere recapitata a mano al Dipartimento Prevenzione ISS da persona delegata e non soggetta alle medesime misure restrittive dell'elettore, dal lunedì al giovedì dalle 8:30 alle 12:30 e dalle 14:00 alle 16:30 e il venerdì dalle 8:30 alle 12:30.

2. Sono altresì utili le domande inoltrate oltre il termine indicato nel comma 1, solo se si riferiscono a situazioni di malattia da COVID-19 o di isolamento domiciliare o quarantena intervenute e/o accertate successivamente alla data del 24 novembre 2020, e comunque pervenute non oltre le ore 12:30 di venerdì 27 novembre 2020.

3. Il Dipartimento Prevenzione ISS, ricevuta la richiesta di voto al domicilio, inoltra la stessa all'Ufficio Elettorale di Stato, unitamente alla conferma che il richiedente si trova nelle condizioni di cui ai commi 1 e 2. L'Ufficio Elettorale di Stato, verificata l'iscrizione nelle liste elettorali, provvede a comunicare all'elettore l'accoglimento o meno della richiesta e quindi ad organizzare la raccolta del voto presso il domicilio dell'elettore ad opera del Seggio Speciale, nel giorno della votazione.

4. Gli elettori affetti da COVID-19 ricoverati presso l'Ospedale di Stato al giorno della votazione, sono ammessi al voto su semplice richiesta rivolta - per il tramite del Responsabile del Reparto che ne attesta la condizione di degenza e patologia COVID-19 - al Presidente del Seggio Speciale dell'Ospedale di Stato, il quale attiva gli scrutatori con qualifica di personale medico-sanitario di cui all'articolo 3, per la raccolta del voto.

Art. 3

(Composizione del Seggio Speciale Covid e modalità di raccolta del voto)

1. Ai fini di cui agli articoli 1 e 2, il Seggio Speciale dell'Ospedale di Stato è implementato da due Scrutatori con qualifica di personale medico – sanitario, d'ora in avanti brevemente "Seggio Speciale Covid", cui spetta la raccolta del voto di persone affette da patologia da COVID-19 o poste in isolamento domiciliare o quarantena, sia presso il domicilio dell'elettore sia presso l'Ospedale di Stato.

2. La costituzione di ulteriori Seggi Speciali Covid composti come prescritto al comma 1, viene attivata per ogni 25 richieste di voto di elettori con domicilio diverso, mediante nomina della Commissione Elettorale o del Capo dell'Ufficio Elettorale a ciò delegato, sulla base dell'elenco predisposto e fornito dalla Direzione Generale dell'Istituto Sicurezza Sociale inoltrato entro il quindicesimo giorno precedente la votazione. La Direzione Generale dell'Istituto Sicurezza Sociale individua il personale medico-sanitario primariamente fra coloro che risultano iscritti negli elenchi ufficiali dei Presidenti di Seggio e Scrutatori di cui alla vigente Legge Elettorale. Alla nomina a scrutatore del Seggio Speciale Covid consegue la chiamata in servizio del personale medico-sanitario per il giorno della votazione, ad opera della Direzione Generale dell'ISS.

3. Nel caso in cui il giorno delle elezioni si manifestino situazioni di particolare necessità ed urgenza non contemplate dal presente Decreto – Legge, il Seggio Speciale Covid è altresì autorizzato a mettere in atto le azioni più opportune per la raccolta del voto in accordo con l'Ufficio Elettorale, il Dipartimento Prevenzione ISS e la Protezione Civile.

4. Il personale medico-sanitario componente il Seggio Speciale Covid opera secondo le prescrizioni impartite dal Presidente del Seggio Speciale dell'Ospedale di Stato da cui riceve tutto il materiale elettorale occorrente per la votazione ed al quale consegna le schede votate per l'immissione nelle pertinenti urne dei Castelli della Repubblica: nella raccolta del voto si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui ai Decreti Delegati 13 dicembre 2007 n.117 e 23 aprile 2009 n.53 regolanti il voto al domicilio dei malati intrasportabili, assicurando la libertà e la segretezza del voto dell'elettore.

Art. 4
(Ammissione ai seggi)

1. In deroga all'articolo 31 della Legge n.6/1996 e successive modifiche, è autorizzato l'accesso nella sala delle votazioni (seggio) del personale ausiliario addetto alle operazioni di pulizia e igienizzazione come da prescrizioni contenute nelle apposite linee guida sanitarie.

Art. 5
(Inserimento delle schede votate nell'urna)

1. In deroga all'articolo 33, commi 9 e 10, della Legge n.6/1996 e successive modifiche, l'elettore, espresso il voto, ripone la scheda personalmente nell'urna, dopo averla mostrata chiusa e dalla parte del dorso al Presidente del seggio ed essere stato da questi autorizzato.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 26 ottobre 2020/1720 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Alessandro Cardelli – Mirko Dolcini

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Elena Tonnini